



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

www.asaps.it - sede@asaps.it

Giurisprudenza di merito
GIUDICE DI PACE CIVILE DI CHIOGGIA

19 ottobre 2011

Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Sospensione della patente di guida - Artt. 186 e 223 c.s. - Diversità di presupposti e applicazione.

L'art. 223 comma 1 C.d.S., che prevede il necessario ritiro e la sospensione della patente sino a due anni nelle "ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida", deve intendersi norma generale e residuale rispetto all'ipotesi disciplinata dall'art. 187, comma 6, C.d.S., che pertanto, per il principio di specialità, deve trovare immediata ed esclusiva applicazione. (G. di P. di Chioggia, 19 ottobre 2011)
- [RIV-1202P158] - Artt. 186, 187, 223

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, laddove l'opponente lamenta la violazione dell'art. 187 comma 6 del C.d.S., è fondato. Detta disposizione, invero, prevede che il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2 bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate nel regolamento".

Ebbene, il regolamento ovvero il D.P.R. n. 495/1992, all'art. 380, in ordine a detti termine e modalità, dopo aver previsto che la visita medica debba "essere disposta nel più breve tempo possibile e comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla data del certificato emesso dai centri di cui al comma 2" dell'art. 187 C.d.S., come di fatto avvenuto, sancisce che il prefetto, nel provvedimento con il quale ordina al guidatore di sottoporsi alla visita medica prevista dall'art. 119 comma 4 lett. c) del codice, fissa il termine entro il quale il guidatore deve ottemperare, termine che non deve superare i sessanta giorni".

Il successivo comma 3 dell'art. 380 cit. disciplina, poi, i conseguenti provvedimenti del prefetto a seconda che l'esito della visita medica sia stato positivo o negativo.

Ne risulta, pertanto, una regolamentazione compiuta e coerente con detta finalità cautelare del provvedimento prefettizio di sospensione come oggi disciplinato dall'art. 187 comma 6 C.d.S..

La funzione principale di detto provvedimento è da rinvenirsi, fondamentalmente, invero, nell'esigenza di privare il soggetto che si sia reso responsabile, perlomeno "prima facie", di un fatto reato collegato alla violazione di norme sulla circolazione stradale, di poter ancora e nuovamente costituire un pericolo per la circolazione e per la pubblica incolumità.

Detta misura, necessariamente preventiva rispetto all'accertamento dell'ascritto illecito penale, essendo ben distinta e autonoma nei presupposti oltre che sul piano delle finalità e degli effetti, rispetto alla sanzione accessoria, irrogata dal Giudice penale a seguito dell'accertamento del reato, è strumentale e teleologica, dunque, alla tutela immediata dell'incolumità e dell'ordine pubblico, in relazione ad un'attività, quella appunto della guida, che già di per sé si appalesa come potenzialmente pericolosa.

Ne deriva che la disposta sospensione per tredici mesi della patente di guida, ai sensi dell'art. 223 comma 1 C.d.S., in aggiunta a quella di cui all'art. 187 comma 6 C.d.S. da quando, con le modifiche introdotte dall'art. 5 del D.L. n. 151/2003 conv., con modificazioni, nella L. n. 214/2003, anche tale sospensione è disposta automaticamente, non essendo più rimessa alla discrezionalità del prefetto, non ha alcun valido fondamento giuridico.

La disposizione applicata dal prefetto, invero, ossia l'art. 223 comma 1 C.d.S., che prevede il necessario ritiro e la sospensione della patente sino a due anni "nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida", deve intendersi norma generale e residuale rispetto alle ipotesi già compiutamente disciplinate quale, per l'appunto, l'art. 187 C.d.S. che, pertanto, per il principio di specialità, devono trovare immediata ed esclusiva applicazione.

La diversa opzione seguita dall'Amministrazione opposta, ossia la contestuale applicazione dell'art. 187 comma 6 C.d.S. e dell'art. 223 comma 1 C.d.S., conduce a risultati illogici oltre che iniqui consentendo, da una parte, la restituzione della patente nel caso di esito positivo della visita medica e, dall'altra, la sospensione della patente per un periodo, comunque, predeterminato, di tredici mesi.

Con tutta evidenza, quest'ultima misura si atteggierebbe come una mera sanzione, assumendo una connotazione estranea, pertanto, alla finalità perseguita dal legislatore, definita espressamente cautelare dall'art. 187 comma 6 C.d.S., e ritenuta tale per pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. 12898/2010; Cass. 6639/2002; Cass. 15510/2001; Cass. 4006/1999, Cass. 11951/1999, Cass. 11377/1999, Cass. 12830/1999, Cass. 13461/1999) e costituzionale (cfr. ord. 245/2000; ord. 235/1998; ord. 380/1998; ord. 170/1998; ord. 169/1998; ord. 168/1998; ord. 167/1998; ord. 194/1996; ord. 389/1987; sent. 6/1962), dall'art. 223 C.d.S..

Ciò dedotto, considerata l'insanabile contraddizione contenuta nell'ordinanza impugnata, la stessa va annullata.

L'accoglimento di detto motivo di ricorso esime dall'esame dei rimanenti.

Vi sono giusti motivi, in ragione del complesso quadro normativo e giurisprudenziale "in subiecta materia", per compensare integralmente fra le parti le spese di causa. (*Omissis*) **[RIV-1202P158] - Artt. 186, 187, 223**